

REGIONE PIEMONTE BU47 21/11/2024

Citta' metropolitana di Torino

Tratto stradale della Strada Provinciale 116 di San Quirico – Comune di Chieri

– Km 1+700. Acquisizione per usucapione amministrativa ex comma 21 art. 31

Legge 448/1998. Rep. Generale n. 1012 del 12/11/2024.

Documento allegato

ATTO N. DD 7244

DEL 12/11/2024

Rep. di struttura DD-RA2 N. 61

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO OO.PP. BENI E SERVIZI

OGGETTO: Tratto stradale della Strada Provinciale 116 di San Quirico – Comune di Chieri – Km 1+700.
Acquisizione per usucapione amministrativa ex comma 21 art. 31 Legge 448/1998.
Rep. Generale n. 1012 del 12/11/2024.

Premesso che, con nota prot. n. 157706 del 05.11.2024, i Signori *omissis*, attuali proprietari del bene immobile identificato a Catasto Terreni al Foglio 9 Mappale 275 in Comune di Chieri ed i Signori *omissis*, attuali proprietari del bene immobile identificato a Catasto Terreni al Foglio 9 Mappale 279 in Comune di Chieri, hanno sollecitato la regolarizzazione del titolo di proprietà delle citate particelle, non più nella loro disponibilità, in quanto facenti parte del tratto di Strada Provinciale 116 in Comune di Chieri;

Atteso che non risulta agli atti dell'attuale competente Direzione Programmazione e Monitoraggio OO. PP. beni e servizi alcun provvedimento dichiarativo della pubblica utilità dell'opera sopra identificata;

Ritenuta pacifica, a seguito di operazione di tipizzazione normativa rispetto alle peculiarità e sfumature del caso concreto, la cristallizzazione del presupposto oggettivo dell'idoneità del bene all'uso pubblico, atteso che si argomenta del tracciato di una Strada Provinciale che risponde ad una conclamata utilità pubblica e collettiva;

Verificato, peraltro, il decorso ultra-ventennale dell'esercizio continuativo all'uso pubblico della strada in oggetto, in considerazione del fatto che l'allora Provincia di Torino in data 25.10.2004 aveva rilasciato, su istanza della SMAT S.p.a. , nulla osta per l'esecuzione di tubazione per l'allacciamento alla rete idrica sulla Strada Provinciale 116 di San Quirico al Km 2+758;

Tenuto conto, altresì, del comma 4 primo periodo dell'articolo 42 bis per effetto del quale *il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione;*

Considerato che:

- occorre, per espresso dettato normativo, preliminarmente all'applicazione del disposto di cui all'articolo 42 bis del Testo Unico in materia espropriativa, esperire altri possibili *rimedi giuridici* che conducano alla sanatoria di una occupazione illegittima;

- non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., in quanto gli effetti dell'usucapione retroagiscono – quale acquisto a titolo originario – al momento dell'iniziale esercizio della relazione di fatto con il fondo altrui, facendo venir meno *ab origine* l'illiceità del comportamento della P.A. che occupava *sine titulo* il bene poi usucapito e, conseguentemente, escludendo una delle condizioni indispensabili per l'operatività dell'art. 42-bis T.U.E., ovvero che il bene immobile destinatario del provvedimento sanante non sia già stato acquisito nel patrimonio della P.A.;

Valutata, nella fattispecie concreta, la piena rispondenza degli elementi fattuali ai presupposti di diritto [oggettivi e soggettivi] necessari affinché possa scattare l'applicazione dell'istituto della c.d. usucapione amministrativa o pubblica quale *rimedio alternativo*, ex comma 4 primo periodo dell'articolo 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., ad un provvedimento di *acquisizione sanante*;

Preso atto, a titolo meramente esemplificativo e non certamente esaustivo, dell'orientamento giurisprudenziale riconducibile alla sentenza n. 52/2016 della Prima Sezione del Tar Marche, nel cui impianto motivazionale il Giudice Amministrativo ha evidenziato che *non può essere messo in dubbio che un Ente Pubblico possa dichiarare l'usucapione di un'area di sedime relativa ad una strada appartenente a privati qualora si verifichino i presupposti di legge*;

Richiamata la medesima sentenza circa i passaggi per i quali *il trasferimento di proprietà è previsto anche dal comma 21 dell'articolo 31 della Legge n. 448/1998 che prevede il potere degli Enti, con proprio provvedimento, di disporre l'accorpamento al demanio stradale di porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari; la c.d. usucapione amministrativa o pubblica presuppone l'idoneità del bene all'uso pubblico, la rispondenza dell'uso ad una utilità pubblica e non al soddisfacimento dell'interesse privato di alcuni singoli, l'esercizio della signoria sul bene da parte dell'Ente o di una collettività di persone agenti uti cives e non uti singuli, la non riscontrabilità nel proprietario di un atteggiamento di mera tolleranza e la continuità nell'esercizio dell'uso per la durata stabilita dal Codice Civile ai fini dell'usucapione*;

Preso atto che, per come previsto dal comma 21 dell'articolo 31 della Legge n. 448/1998, il presupposto oggettivo temporale ultra-ventennale risulta ampiamente soddisfatto;

Viste:

- le istanze di regolarizzazione catastale presentate da *omissis*, rispettivamente in data 25.01.2018 e 26.03.2018;
- la nota del 10.05.2018 prot. N. 56295 del 10.05.2018, depositata agli atti, con la quale *omissis* prestano il loro consenso all'accorpamento al demanio stradale dell'immobile sopraindicato, in applicazione del disposto di cui al comma 21 dell'articolo 31 della Legge n. 448/1998;

Ritenuta, a fronte della totale esenzione da imposte espressamente prevista dal comma 22 dell'articolo 31 della Legge n. 448/1998 [*la registrazione e la trascrizione del provvedimento di cui al comma 21 avvengono a titolo gratuito*] ed in ossequio al principio di economicità dell'azione della Pubblica Amministrazione, l'opportunità di acquisire per *usucapione amministrativa* da *omissis* la titolarità del diritto di proprietà sul bene immobile identificato a Catasto Terreni al Foglio 09 Mappale 275 in Comune di Chieri (TO) e da *omissis* la titolarità del diritto di proprietà sul bene immobile identificato a Catasto Terreni al Foglio 09 Mappale 279 in Comune di Chieri (TO) ;

Visto il comma 22 dell'articolo 31 della Legge n. 448/1998 per effetto del quale la registrazione e la trascrizione del presente provvedimento, adottato nei termini di cui al comma 21 della medesima norma, avvengono a titolo gratuito;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e dell'articolo 45 dello Statuto della Città metropolitana, approvato dalla Conferenza Metropolitana in data 14.04.2015 ed in vigore dal 01.06.2015;

Dato atto che la presente Determinazione rientra nell'obiettivo n. cod. 0103Ob40 - Efficientare la gestione degli espropri e degli usi civici;

Rilevata l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6 comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'articolo 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., comma 1 e 4 primo periodo;
- il comma 21 dell'articolo 31 della Legge n. 448/1998;
- la Legge 07.04.2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusione dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11.08.2014 n. 114 di conversione del Decreto Legge 24.06.2014 n. 90;
- l'articolo 1 comma 50 della Legge 07.04.2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4 della Legge 05.06.2003 n. 131;
- gli articoli 45 e 48 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino;

DETERMINA

1. Di dare atto che, per le motivazioni illustrate in premessa, in favore della Città metropolitana di Torino, con sede in Torino (TO) 10138 Corso Inghilterra 7 – C.F. 01907990012, è pronunciata l'acquisizione a titolo gratuito per c.d. usucapione amministrativa e disposto il passaggio del relativo diritto di proprietà ex comma 21 dell'articolo 31 della Legge n. 448/1998, al fine di disporre l'accorpamento al demanio stradale, dei beni immobili utilizzati ad uso pubblico ininterrottamente da oltre venti anni elencati nell'allegato A) alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che la Città metropolitana di Torino provvederà ex comma 22 dell'articolo 31 della Legge n. 448/1998, senza corresponsione di imposte in virtù del regime di gratuità ivi previsto, alla registrazione, trascrizione e voltura della presente Determinazione ed adempirà a tutte le formalità necessarie affinché le volture catastali e le trascrizioni apparenti dai libri censuari ed ipotecari risultino in piena corrispondenza con la traslazione del bene immobile disposta con il presente provvedimento;

3. Di disporre che il presente provvedimento sarà notificato ai proprietari ed agli aventi diritto ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett.g) D.P.R. n.327/2001 con le forme degli atti processuali civili;

4. Di dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione Metropolitana all'indirizzo web www.cittametropolitana.torino.it e, previa trasmissione

telematica, all'Albo Pretorio on line del Comune di Chieri (TO) ex art. 5 della Legge regionale n. 22/2010, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte costituendo, le descritte modalità, mezzo di conoscenza legale;

5. Di dare atto che avverso il presente provvedimento, ex artt. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., 119 comma 1 lett. f) e 41 del D. Lgs. 104/2010, potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;

6. Di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Il presente atto, non comportando spese correlate alla dovuta corresponsione fiscale ai competenti uffici delle Entrate – Territorio, non assume rilevanza contabile ed è efficace dalla data della sua adozione, indicata in calce.

Torino, 12/11/2024

IL DIRIGENTE (DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E
MONITORAGGIO OO.PP. BENI E SERVIZI)
Firmato digitalmente da Enrico Bruno Marzilli

OMISSIS								
OMISSIS								
n. pp	Comune	Ag/Miste/Extra	Quota	Fg	Mapp.	Ex	Mq	Euro
1	CHIERI	A	1/1	9	275	62	1323	0,00

OMISSIS								
OMISSIS								
n. pp	Comune	Ag/Miste/Extra	Quota	Fg	Mapp.	Ex	Mq	Euro
1	CHIERI	A	1/1	9	275	62	1323	0,00

OMISSIS								
OMISSIS								
n. pp	Comune	Ag/Miste/Extra	Quota	Fg	Mapp.	Ex	Mq	Euro
2	CHIERI	A	1/1	9	279	106	1098	0,00

OMISSIS								
OMISSIS								
n. pp	Comune	Ag/Miste/Extra	Quota	Fg	Mapp.	Ex	Mq	Euro
2	CHIERI	A	1/1	9	279	106	1098	0,00